Regolamento per i lavori da eseguirsi in economia.

Art. 1

Identificazione dei lavori in economia

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e con riferimento alle categorie generali di cui all'art.125 comma 6 lettere a/b/c/d/e/f del D.lgs. 163/06 e s.m.i., i seguenti lavori di importo non superiore ad **€ 200.000,00** (con esclusione dell'I.V.A.):

- lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento per gli alloggi e fabbricati in proprietà o in gestione all'Azienda con relativi imbiancamenti, illuminazione dei locali, infissi, accessori, pertinenze, impianti; ivi compresi quelli che si rendano necessari per procedere alla consegna dei locali agli aventi titolo, in caso di alloggi di risulta nonché i lavori che si rendano necessari per la messa a norma, la riparazione e la rifunzionalizzazione degli impianti tecnologici;
- lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dal D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
- lavori per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette e negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- lavori necessari per la compilazione di progetti (sondaggi, ecc.);
- completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 2

Modalità di esecuzione dei lavori

L'esecuzione in economia degli interventi di cui all'art.1 può avvenire esclusivamente mediante cottimo fiduciario, e pertanto non sono consentite esecuzioni in amministrazione diretta.

Sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, previo svolgimento di procedura negoziata, l'affidamento ad Imprese esterne qualificate.

Art. 3

Copertura della spesa per i lavori

L'esecuzione in economia degli interventi di cui all'art.1 viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e dei "budget" fissati dall'Ente, dal Responsabile del Procedimento (R.U.P.), che firma i relativi atti aventi natura negoziale.

Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori in economia si renda necessario predisporre preventivamente una determinazione per l'assunzione del relativo "impegno di spesa" tale atto deve essere firmato dal R.U.P. e sottoposto al visto del Vice-Presidente e del Direttore generale dell'Ente.

Art. 4

Divieto di frazionamento dei lavori

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi che non ricadono nell'ambito di applicazione dei cottimi, al fine di sottoporli alla disciplina delle prestazioni in economia, ed eludere le procedure per l'affidamento dei lavori previste come prioritarie dalla legge (procedure aperte) in base all'importo delle stesse.

Art. 5

Modalità di individuazione del contraente

Premesso che ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/06 e .s.m.i. l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario di importo compreso fra **€ 40.000,00** (con esclusione dell'I.V.A.) **ed € 200.000,00** (con esclusione dell'I.V.A.) è preceduto da consultazione di almeno 5 operatori economici, idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dall'Ente, mentre per i lavori di **importo inferiore a € 40.000, 00** si può procedere con "affidamento diretto" da parte del R.U.P..

ciò premesso

1) l'affidamento mediante cottimi di importo compreso fra € 40.000,00 ed € 200.000,00 dovrà avvenire mediante svolgimento di "procedura negoziata" consultando almeno n.5 operatori economici qualificati, contenuti negli elenchi predisposti dall'ACER (suddivisi per categorie di lavoro ed aggiornati semestralmente) nel rispetto dei principi generali di trasparenza , rotazione, e parità di trattamento .;

2) l'affidamento mediante cottimi di importo compreso fra € 5.000,00 ed € 40.000,00 dovrà avvenire mediante svolgimento di "procedura negoziata" consultando almeno n.3 operatori economici qualificati, contenuti negli elenchi predisposti dall'ACER (suddivisi per categorie di lavoro ed aggiornati semestralmente).
3) Per i cottimi di importo inferiore ad € 5.000,00 l'affidamento diretto consisterà anch'esso in una "procedura negoziata con un unico interlocutore" che dovrà essere scelto attingendo dagli elenchi suddetti privilegiando unicamente il criterio della rotazione poiché, in questo caso, per la scelta del contraente non è richiesto alcun tipo di confronto concorrenziale. Non potranno in ogni caso essere affidati direttamente alla stessa Impresa, nel corso di un'anno solare, lavori per un'importo complessivo superiore ad € 100.000,00 (con esclusione dell'IVA) calcolati sulla base delle fatture emesse nell'anno solare suddetto.

Nel caso in cui nei suddetti elenchi non sussista un numero sufficiente di Imprese idonee (e in casi eccezionali debitamente e preventivamente motivati dal R.U.P. e sottoposti al visto del Vice Presidente e Direttore generale dell'Ente) sarà consentito individuare operatori economici sulla base di indagini di mercato, e quindi al di fuori di detti elenchi.

In ogni caso l'affidatario dei cottimi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo, affidate con procedure ordinarie.

Poiché la scelta dei soggetti con cui negoziare è da ritenersi discrezionale, e il cottimo fiduciario, per sua natura, è ispirato al massimo della semplificazione e alla riduzione delle regole procedurali in termini minimali, per ragioni di opportunità, non potrà essere affidato di alcun tipo di cottimo alle Imprese che non hanno eseguito diligentemente ed efficacemente i lavori loro affidati dall'Ente, oppure che hanno contenziosi in corso con l'Ente stesso (a prescindere quindi dall'esito di detto contenzioso) e dette esclusioni necessitano unicamente di essere motivate.

Per l'individuazione delle migliori offerte deve essere adottato di norma il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o ribasso sui prezzi unitari predisposti dall'Ente (appalto a corpo o a misura) ed in casi eccezionali il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in quest'ultimo caso però la richiesta di offerta ai concorrenti deve indicare anche i criteri metodologici di valutazione delle offerte stesse.

Art 6

Contenuto dell'atto di cottimo

L'atto di cottimo (contratto) deve di norma indicare:

a) l'elenco dei lavori, con descrizione per quanto possibile dettagliata degli stessi;

b) i prezzi unitari relativi alle voci a misura e a corpo, e i costi orari della manodopera applicati;

c) le condizioni di esecuzione dei lavori;

d) il tempo di esecuzione dei lavori le penalità in caso di ritardo;

e) le modalità e i tempi di pagamento delle opere;

f) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;

g) la cauzione, salvo i casi in cui non si provveda ad espresso esonero;

1) Per i **cottimi di importo superiore ad € 40.000,00** (con esclusione dell'IVA) il contratto di cottimo si perfeziona unicamente con la sottoscrizione di un contratto (scrittura privata) predisposto dall'Ente secondo uno schema predefinito, fatti salvi i casi in cui non sia richiesto per legge l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

2) Per i **cottimi di importo compreso fra € 5.000,00 ed € 40.000,00** (con esclusione dell'IVA) il contratto di cottimo si perfeziona di norma mediante sottoscrizione di uno schema contrattuale predisposto dall'Ente, contenente quanto indicato nel precedente punto 1. In casi particolari (casi di urgenza, ecc.) è tuttavia consentita la stipula del contratto di cottimo mediante sottoscrizione di uno schema contrattuale predisposto dalla controparte, con scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo di telefax.

3) Per **cottimi di importo inferiore ad € 5.000,00** (con esclusione dell'IVA) "l'ordine di lavoro" costituisce, a tutti gli effetti, un -atto di cottimo.

Art. 7

Lavori di riassetto alloggi di risulta

In caso di lavori che rientrano nelle suddette tipologie e che possono essere agevolmente quantificati e preventivati, di <u>importo complessivo</u> superiore ad **€ 7.000,00** (con esclusione dell'IVA) l'affidamento dei lavori dovrà essere preceduto dallo svolgimento di una "procedura negoziata" conforme a quanto previsto all'art.5 punto 2 del presente regolamento. Si deroga alla suddetta procedura solamente nel caso in cui, a seguito di

comunicazione dell'Amministrazione Comunale, i lavori di riassetto siano definiti urgenti; in tal caso la deroga dovrà essere motivata dal RUP con il visto del Vicepresidente e del Direttore Generale.

Art. 8

Pubblicità

Gli affidamenti tramite cottimo di importo superiore ad e 5.000,00 sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del DPR 554/99 con pubblicazione dell'esito delle "procedure negoziate" nell'Albo dell'ACER".

Art. 9

Variazioni per maggiori spese in economia

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il Responsabile del Procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa.

In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.

Art. 10

Contabilità, liquidazione ed attestazione della regolare esecuzione dei cottimi

I lavori sono liquidati dal Direttore dei Lavori, con il visto del Responsabile del Procedimento.

Relativamente ad atti di cottimo il cui conto finale dei lavori sia di importo inferiore ad **€ 40.000,00** (con esclusione dell'IVA) e che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, la liquidazione dei lavori può essere effettuata a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a) ed f) del successivo comma 3; in ogni caso la fattura deve contenere o essere accompagnata da una descrizione analitica, per quanto possibile dettagliata, delle prestazioni effettuate.

Relativamente ad atti di cottimo il cui conto finale sia di importo superiore ad **€ 40.000,00** (con esclusione dell'IVA) i lavori devono essere contabilizzati dal Direttore dei Lavori su un registro di contabilità e su un libretto delle misure (anche redatti in forma unitaria) che riportino in forma analitica le prestazioni effettuate.

A tale riguardo, e per quanto compatibili sotto il profilo della efficienza ed applicabilità, verranno utilizzate analogicamente le norme che disciplinano la contabilità delle opere pubbliche ed in particolare è consentita la "certificazione di regolare esecuzione dei lavori" in luogo del collaudo nei limiti previsti dalla

legge vigente in materia. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una "Relazione del Direttore dei lavori" nella quale devono essere indicati di norma:

a) le date di inizio e fine lavori;

b) le eventuali perizie suppletive;

c) le eventuali proroghe autorizzate;

d) gli eventuali infortuni accaduti in corso d'opera;

e) gli eventuali pagamenti in acconto erogati;

f) lo stato finale ed il credito dell'impresa;

g) le eventuali riserve dell'impresa;

h) l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 11

Provvedimenti nei casi di urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento, o da tecnico all'uopo incaricato, ed è trasmesso con una perizia estimativa all'Ente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 12

Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanza di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5, del DPR 554/99.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 13

Garanzie

Per atti di cottimo di importo inferiore ad € 40.000,00 le Imprese affidatarie sono di norma (fatti salvi i casi di deroga motivati) esonerate dalla costituzione di cauzione provvisoria e di garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) a copertura degli obblighi contrattuali assunti e dal costituire le assicurazioni di cui all'art. 129 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Per atti di cottimo di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 200.000,00 di norma viene introdotto l'obbligo di costituzione di una cauzione provvisoria con le caratteristiche di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006 e di una polizza fideiussoria con le caratteristiche di cui all'art. 113 del medesimo decreto; nel caso non sia stata prestata la polizza suddetta, il pagamento potrà avvenire in unica soluzione solamente alla fine dei lavori, accertata la regolarità degli stessi.

Per atti di cottimo di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 200.000,00 l'Impresa è inoltre tenuta a prestare idonee polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per danni derivanti dall'esecuzione delle opere di importo adeguato; fatti salvi i casi di deroga giustificata (lavori di importo ridotto, lavori urgenti, lavori con rischi ridotti, ecc.).

Art. 14

Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre l'Azienda, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre

l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Ente, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave l'Ente, previa denuncia scritta, può altresì procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti.

Art. 15

Norme transitorie

Il presente Regolamento si applica per l'esecuzione dei lavori in economia affidati a far data dall'approvazione dello stesso.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà espresso rinvio alle seguenti norme di riferimento sulla base del riportato ordine gerartico:

- norme statali in materia di ll.pp. vigenti all'atto della prestazione;
- capitolato generale d'appalto dei ll.pp. vigente all'atto della prestazione.

Nel caso si renda necessaria la determinazione di nuovi prezzi essi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi, con riferimento ai prezziari ufficiali della Camera di Commercio di Rimini in vigore all'atto della prestazione.